

GLI AIUTI DI STATO E L'ESTENSIONE DEL TEMPORARY FRAMEWORK NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 3 aprile 2020, la Commissione ha modificato¹ il *temporary framework* in materia di aiuti di Stato² adottato il 19 marzo 2020 conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)³. Più particolarmente, la modifica, in vigore fino alla fine di dicembre 2020, introduce delle nuove misure di aiuto, ampliando la gamma dei tipi di sostegno che gli Stati Membri possono erogare alle imprese in difficoltà.

In primo luogo, gli Stati Membri potranno concedere aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo nella lotta al coronavirus a condizione che, tra le altre cose, i) assumano la forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali che incentivino i progetti di ricerca e sviluppo avviati a partire dal 1° febbraio 2020, ii) siano concessi entro il 31 dicembre 2020, iii) l'aiuto per ciascun beneficiario non superi l'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale (potendo invece coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale), e iv) il beneficiario dell'aiuto si impegni a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio Economico Europeo (SEE).

In secondo luogo, gli Stati Membri potranno sovvenzionare la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di testing tramite sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili entro il 31 dicembre 2020 a condizione che i) il progetto d'investimento sia completato e accettato dalle autorità nazionali entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto, ii) l'aiuto non superi il 75% dei

¹ Com. Comm. COM(2020) 2215 final del 03.04.2020, *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*.

² Com. Comm. COM(2020) del 19.03.2020, *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ L'articolo 107 TFUE al paragrafo 3 dispone: "... Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione..."

costi ammissibili e non sia combinato con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi, e iii) le infrastrutture di *testing* siano aperte a più utenti e il loro uso sia concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le stesse condizioni si applicheranno anche al sostegno alla produzione di prodotti destinati a far fronte alla pandemia, quali medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale (*Personal Protective Equipment, PPE*)⁴. In questo caso, tuttavia, l'aiuto non potrà superare l'80% dei costi ammissibili.

Infine, gli Stati Membri potranno differire il pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali che si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi particolarmente colpiti dalla pandemia, nonché fornire sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, a condizione che i) gli aiuti siano destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia, ii) la sovvenzione per il pagamento dei salari venga concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, iii) il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto, e iv) la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non superi l'80% della retribuzione mensile lorda del beneficiario.

7 aprile 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

⁴ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, GU L 81 del 31.03.2016. L'articolo 3 del Regolamento, intitolato "Definizioni", al numero 1) dispone: "... Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «dispositivi di protezione individuale» (DPI):

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso...".